



STATUTO DEL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (d'ora in avanti SIULM) è un'Associazione Professionale a Carattere Sindacale interforze cui possono aderire i militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, in servizio ed in ausiliaria. La sede legale del SIULM è ubicata in Via Divisione Julia n. 46 a Istrana (TV). La stessa potrà essere variata "senza modificazione statutaria" in base a motivate esigenze di varia natura, con voto a maggioranza del Direttivo Nazionale Interforze.

ART. 2 LOGO

Il logo è raffigurato:

- dai colori della bandiera italiana, da una stretta di mano al centro che rappresenta un gesto con valenza simbolica "Darsi una mano";
- dalla scritta SIULM con colore nero e la bandiera dell'Europa alla base della "I";
- dalla sottostante scritta **Sindacato Unitario Lavoratori Militari**.

Il logo, così come la denominazione SIULM, potrà essere utilizzato solo dagli organi statuari dell'Associazione e da soggetti da essi autorizzati. Inoltre, il logo potrà contenere il riferimento alla forza armata, previa approvazione del Direttivo Nazionale Interforze.

ART. 3 PRINCIPI FONDANTI

Il SIULM è costituito a tempo indeterminato e senza scopo di lucro, in piena libertà, nel rispetto della Carta Costituzionale e dell'ordinamento legislativo, ciò al fine di tutelare i diritti e gli interessi del personale rappresentato senza alcuna distinzione di ruolo, qualifica e funzione, sesso, etnia e fede religiosa professata.

Possono aderire unicamente i Militari, senza distinzione alcuna di ruolo e grado, appartenenti all'Aeronautica Militare e alla Marina Militare, in servizio e/o in ausiliaria.

Il SIULM sarà sempre e comunque estraneo, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche, amministrative, comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura. Osserverà pienamente il principio di neutralità delle Forze Armate previsto dagli articoli 97 e 98 della Carta Costituzionale, nonché i principi di trasparenza e privacy così come dettati dall'ordinamento giuridico.

La partecipazione all'Associazione comporta la piena eguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati, l'accettazione dei principi fondanti il sodalizio, delle norme del presente Statuto e di tutti i valori fondanti la Repubblica Italiana con particolare riguardo a libertà, eguaglianza, libera espressione del pensiero e di tutte le altre libertà personali.

Gli organi direttivi del SIULM saranno democraticamente eletti e composti da personale in servizio attivo ed in ausiliaria, salvo quando diversamente disposto da eventuali successive modifiche del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.



ART. 4 FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI

Gli obiettivi del SIULM sono quelli di garantire la difesa dei diritti, degli interessi dei Militari e dei loro familiari, nei modi e nei termini regolati dalla Costituzione e dalla Legge, avendo sempre come elemento fondante l'interesse, l'unità e la solidarietà tra tutti i militari, senza distinzione di ruolo, qualifica e funzione.

La finalità cui tende è quella della complessiva tutela professionale collettiva, sempre nel rispetto della trattazione di specifiche materie disposte dal legislatore ed in conformità alle finalità e ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari. Sarà esclusa la trattazione delle materie stabilite dall'art. 1476-ter, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Gli obiettivi e le finalità saranno perseguiti in ossequio alle limitazioni imposte dall'art. 1476-quater del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il SIULM potrà aderire e/o federarsi con altre associazioni sindacali nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

ART. 5 MODALITÀ DI ADESIONE E FINANZIAMENTO

L'adesione al SIULM è libera e volontaria, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto attraverso la sottoscrizione della delega integralmente compilata, nella misura economica che verrà stabilita dagli organi statutari preposti, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Il SIULM si finanzia esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Si conviene che, come da vigenti disposizioni legislative, le deleghe per il contributo associativo saranno riconosciute valide ai fini della consistenza associativa se non inferiori allo 0,50 % per cento della voce stipendio per 12 (dodici) mensilità, ciò fatte salve successive modifiche di legge che interverranno sul tema. Le quote saranno versate sul conto corrente intestato al SIULM.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Si rinnova automaticamente ogni anno salvo disdetta formale da parte dell'interessata/o, fermo restando la regolarità del versamento del contributo sindacale.

Non possono essere iscritti al SIULM coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1476, commi 1 e 5, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti al SIULM godranno di diritti e di doveri.

Sul fronte dei diritti:

- partecipazione nella forma elettorale attiva e passiva. Per la determinazione dell'elettorato passivo si rimanda alle condizioni di ineleggibilità e alle limitazioni di cui all'art 1477-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;



- pari dignità degli e tra gli iscritti;
- partecipazione alle attività ed alla formazione delle linee politico-programmatiche del SIULM;
- libera manifestazione del pensiero;
- tutela collettiva di natura professionale.

Sul fronte dei doveri:

- rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- mantenimento da parte dell'associato di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare anche indirettamente l'immagine dell'Associazione;
- impegno a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati, all'armonica convivenza di tutti gli aderenti secondo la comunione degli scopi e degli ideali fissati dallo Statuto.

ART. 7

DEMOCRAZIA SINDACALE, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

Il SIULM è liberamente costituito e agisce nel pieno rispetto dei principi democratici, attraverso le successive norme statutarie che:

- garantiscano il regolare svolgimento dei congressi nazionali ogni 4 anni, salvo decisione degli organismi preposti di anticiparne la convocazione di carattere straordinario;
- garantiscano l'elezione a tutti gli Organi dell'Associazione mediante il voto segreto, anche in modalità a distanza attraverso apposite piattaforme on-line certificate;
- definiscono il bilanciamento delle prerogative e dei compiti dei diversi organi statutari, attraverso la distinzione fra direzione e gestione;
- definiscano regole per la selezione del gruppo dirigente esclusivamente su base elettiva, rispettando il principio di parità di genere. La durata delle cariche e le rielezioni saranno conformi a quanto previsto dall'art. 1477-ter, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.;
- la rappresentanza di ciascuna categoria non potrà superare il 75%.

In tema di incompatibilità si fissano sin d'ora le seguenti disposizioni:

- gli iscritti dovranno aderire ad una sola Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari;
- l'incarico di Segretario Generale Interforze e di Coordinatore Interforze e/o quelli di componente degli organi Statutari sono incompatibili con quelli di Comando a livello di vertice Interforze e di F.A.;
- non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche tutti gli iscritti e le iscritte che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o nelle limitazioni di cui all'art 1477-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Se confermate, tali incompatibilità determineranno la decadenza automatica dagli stessi organismi dell'Associazione.

In tema di cumulo di cariche, si stabilisce il divieto di assumere contemporaneamente la carica di Segretario Generale Interforze con la carica di Coordinatore Nazionale Interforze e la carica di Segretario Generale Nazionale di F.A. con la carica di Coordinatore Nazionale di F.A.. Le due cariche Interforze non potranno essere ricoperte contemporaneamente da iscritti dalla stessa F.A..



TITOLO II ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE

ART. 8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FF.AA.

L'Assemblea degli iscritti/e al SIULM, formata dagli iscritti per ogni Ente, Reparto o Distaccamento (EdO), elegge la Segreteria della struttura sindacale di Base (che verrà denominata in funzione della Forza Armata di appartenenza) e le strutture sindacali di livello superiore, articolandosi, in linea di massima, nel seguente modo:

- strutture sindacali di Base;
- strutture sindacali Provinciali, ove necessarie;
- strutture sindacali Regionali o Interregionali, ove necessarie;
- struttura sindacale Nazionale.

L'organizzazione periferica potrà comunque essere attagliata alle esigenze della singola Forza Armata.

ART. 9 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI DI BASE

Presso ogni Elemento di Organizzazione (EdO), gli iscritti al SIULM avranno la propria rappresentanza sindacale, essa prenderà il nome del posto di lavoro e/o della località ove avrà sede. L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma congressuale primaria di espressione democratica. Questa eleggerà il Segretario di Base, il Segretario di Base Aggiunto e la Segreteria locale.

La Struttura Sindacale di Base assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Assolverà, inoltre, ai seguenti compiti:

- informazione e consultazione degli iscritti, proselitismo, propaganda e tesseramento;
- esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento;
- proposte ed iniziative sulle materie e tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Le procedure elettive degli organi sindacali di base saranno disciplinate con appositi regolamenti interni.

ART. 10 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI PROVINCIALI (quando prevista)

Qualora ritenuta necessaria, le compagini Aeronautica e Marina avranno la propria rappresentanza sindacale provinciale che rappresenterà il SIULM nella Provincia di riferimento.

Gli Organi della Struttura sindacale provinciale sono: il Congresso Provinciale, il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale è composto da tutti gli iscritti presso gli organi sindacali degli EdO dislocati nella provincia. Provvede ad eleggere il Segretario Provinciale, il Segretario Provinciale Aggiunto e



la Segreteria Provinciale. Le procedure elettive degli organi sindacali provinciali saranno disciplinate con appositi regolamenti interni.

In particolare, il Congresso Provinciale svolge le seguenti attività, nell'ambito delle finalità decise dal Congresso Interforze Nazionale, dal Direttivo Interforze Nazionale e dal Direttivo Nazionale della propria FF.AA.:

- esamina e discute le politiche e le attività del SIULM sul territorio provinciale e le rappresenterà alla struttura Regionale;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali.

La Struttura sindacale Provinciale assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Assolverà inoltre ai seguenti compiti:

- proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza;
- proselitismo, informazione, propaganda e tesseramento;
- vigilanza sull'adozione delle misure volte a tutelare la salute e la sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro in aderenza all'art. 3 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

Le provincie ove siano presenti esigue unità di iscritti, che non permettano di costituire la struttura sindacale provinciale ed i relativi organismi, saranno accorpate ad una Provincia limitrofa in cui sia presente la struttura sindacale.

ART. 11

LE CARICHE E GLI ORGANI SINDACALI REGIONALI O INTERREGIONALI

Ogni F.A. avrà la propria rappresentanza Sindacale Regionale, o Interregionale, con compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture Sindacali sottostanti. Svolgerà attività di studio, ricerca, ed approfondimento nelle materie di competenza.

Essa rappresenterà il SIULM nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale e/o interregionale. Assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Svolgerà, inoltre, le eventuali attività delegate dal livello Nazionale.

Gli Organi della Struttura sindacale regionale sono: il Congresso Regionale, il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale, o Interregionale, è composto da tutti gli iscritti presso gli organi sindacali degli EdO dislocati nell'area di riferimento. Provvede ad eleggere il Segretario Regionale o Interregionale, il Segretario Regionale o Interregionale Aggiunto e la Segreteria Regionale o Interregionale. Le procedure elettive degli organi sindacali regionali o interregionali saranno disciplinate con appositi regolamenti interni.

Il Congresso Regionale, o Interregionale, avrà le seguenti attribuzioni:

- esamina e discute le politiche e l'attività del SIULM nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Direttivo Nazionale;
- esamina i documenti approvati dagli organi Provinciali e di Base;
- discute e vota i propri documenti congressuali;

La Segreteria Regionale e con essa il Segretario Regionale, quali organi esecutivi, avranno il compito di rappresentare il SIULM di fronte all'Amministrazione militare di valenza regionale o interregionale a seconda della struttura organizzativa individuata dalla Forza Armata di competenza, facendosi portavoce della linea politica sindacale definita dagli organi deliberanti Nazionali.



Le regioni ove siano presenti esigue unità di iscritti, che non permettano di costituire la struttura sindacale regionale ed i relativi organismi, saranno accorpate ad una regione limitrofa in cui sia presente la struttura sindacale.

ART. 12 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI NAZIONALI

Ogni FF.AA. avrà la propria rappresentanza Sindacale nazionale con autonomia economica e decisionale, nel rispetto delle linee di indirizzo date dal Direttivo Nazionale Interforze. Essa rappresenterà il SIULM nei confronti della F.A. di appartenenza.

Gli Organi della Struttura Sindacale Nazionale sono: il Congresso nazionale; il Segretario Generale nazionale, il Coordinatore nazionale, e la Segreteria nazionale di F.A..

Il Congresso Nazionale è composto da tutti gli iscritti della relativa F.A..

Il Direttivo Nazionale di F.A. convoca il rispettivo Congresso per:

- eleggere, ogni 4 anni, la Segreteria Nazionale, composta da: Segretario Generale Nazionale di F.A., Coordinatore Nazionale di F.A., Segretario Nazionale Aggiunto e i componenti della Segreteria Nazionale;
- eleggere ulteriori delegati da far confluire nel Direttivo Nazionale Interforze;
- approvare, ogni anno, il bilancio preventivo, entro la metà del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, redatto con tutte le spese sostenute e le entrate effettivamente realizzate, e per una disamina e verifica delle attività svolte e da svolgere;
- decisione, a maggioranza qualificata dei 2/3, del Direttivo Nazionale Interforze, quando questo lo ritiene necessario ovvero per motivi di natura straordinaria.

Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

Il Direttivo Nazionale di F.A., composto dalla Segreteria Nazionale di F.A. e da tutti i Segretari Regionali di F.A., esercita le seguenti attribuzioni:

- interviene sulle questioni inerenti alla propria F.A.;
- attua l'indirizzo politico del Direttivo Nazionale Interforze;
- promuove la formazione e l'informazione;
- disciplina con regolamenti interni i propri dipartimenti.

Inoltre, il Direttivo Nazionale di F.A. svolgerà le eventuali attività delegate dal Direttivo Nazionale Interforze e si doterà di appositi regolamenti interni che disciplineranno compiti e attribuzioni di ogni singolo organo e carica.

Si stabilisce che i 2/3 dei componenti del Direttivo Nazionale di F.A. possono proporre la sfiducia del Segretario Generale Nazionale e/o del Segretario Nazionale Aggiunto ovvero del Coordinatore Nazionale. Parimenti, i 2/3 dei componenti dei Direttivi sottostanti possono sfiduciare i Segretari e Segretari Aggiunti.



TITOLO III

ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA CENTRALE

ART. 13

ORGANI DEL SIULM INTERFORZE

Sono organi interni del SIULM Interforze:

- il Congresso Nazionale Interforze;
- il Direttivo Nazionale Interforze;
- il Segretario Generale Interforze con l'Ufficio di Segreteria;
- il Coordinatore Interforze;
- il Tesoriere con l'Ufficio di Tesoreria;
- i Dipartimenti Interforze, deliberati sulla base delle materie di competenza attribuite dalla legge e di eventuali ulteriori esigenze.

ART. 14

IL CONGRESSO NAZIONALE INTERFORZE

Il Congresso Nazionale Interforze è la massima espressione democratica del SIULM. Esso è composto da tutti gli iscritti ed è un organo di indirizzo politico/rappresentativo atto a delineare gli orientamenti generali del SIULM.

Il Congresso Nazionale Interforze viene convocato per:

- delineare, ogni 4 anni, l'indirizzo politico/rappresentativo del Sindacato;
- dirimere eventuali controversie di carattere Interforze;
- eleggere i probiviri.

Il Congresso Nazionale Interforze ratifica le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Direttivo Nazionale Interforze con la maggioranza qualificata dei 2/3. Le modifiche dovranno essere comunicate in ossequio a quanto previsto dall'art. 1477, comma 4, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Oltre a quanto sopra indicato, il Congresso Nazionale Interforze, su proposta del Direttivo Nazionale Interforze, delibera lo scioglimento del SIULM con votazione all'unanimità in prima seduta, e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dalle successive.

ART. 15

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso Straordinario Interforze è convocato su richiesta motivata di un numero pari al 50% + 1 degli iscritti al SIULM, ovvero dal 50% + 1 dei componenti del Direttivo Nazionale Interforze.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate presso il Direttivo Nazionale Interforze, cui compete dettare norme attuative e regolamentari per lo svolgimento dello stesso e indirlo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle firme.

ART. 16

IL DIRETTIVO NAZIONALE INTERFORZE

Il Direttivo Nazionale Interforze è il massimo organo direttivo e deliberante del SIULM tra un Congresso e l'altro. Questo è composto da un numero uguale di componenti dell'Aeronautica e della



Marina, fino al raggiungimento del numero massimo di **12**. Sarà composto dai Segretari Generali di F.A., i Coordinatori di F.A., i Segretari Nazionali Aggiunti di F.A., più altri componenti scelti dal Direttivo di F.A. fino al raggiungimento del numero previsto. Al loro interno eleggeranno il Segretario Generale Interforze ed il Coordinatore Nazionale Interforze.

Al Direttivo Nazionale Interforze è attribuita la direzione politica dell'Associazione in conformità agli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale Interforze, nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto, adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui l'Associazione è articolata, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale Interforze.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Generale Interforze, l'Ufficio di segreteria convoca immediatamente il Direttivo Nazionale Interforze che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario in attesa di una ulteriore votazione. Lo stesso ha luogo per il Coordinatore Nazionale Interforze.

Nell'eventualità che uno o più componenti del Direttivo Interforze si dimettano, la F.A. di appartenenza sceglierà al suo interno uno o più componenti per ripianare la posizione o le posizioni resesi vacanti.

Si stabilisce che i 3/4 dei componenti del Direttivo Nazionale Interforze possono proporre la sfiducia del Segretario Generale Interforze ovvero del Coordinatore Nazionale Interforze.

Il Direttivo Nazionale Interforze è convocato dal Segretario Generale Interforze, con preciso ordine del giorno, in accordo con il Coordinatore Nazionale Interforze almeno una volta a trimestre, e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.

Tutte le decisioni del Direttivo Nazionale Interforze verranno assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto. Qualora nella votazione non si raggiungesse la maggioranza, il voto del Segretario Generale Interforze varrà doppio. In seguito a richieste motivate, potranno essere autorizzati a partecipare, quali uditori, i dirigenti di ogni articolazione territoriale, nazionale e i responsabili dei dipartimenti.

Al Direttivo Nazionale Interforze competono le decisioni e le deliberazioni sulle questioni disciplinate dal presente Statuto; determina i criteri per attribuire le risorse tra i vari livelli sindacali; vigila sulla corretta applicazione di regole amministrative, delle regole di vita interna, sui comportamenti dei gruppi dirigenti e sul funzionamento degli organi statutari.

Entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dal Tesoriere, riferito all'esercizio dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente, redatto con tutte le spese sostenute e le entrate effettivamente realizzate. Su richiesta di uno dei Direttivi Nazionali di F.A., il Tesoriere, entro il termine di 10 giorni, dovrà rendere disponibile la situazione finanziaria aggiornata al mese precedente.

Nel caso in cui un associato manifesti comportamenti o intraprenda azioni contrarie alle decisioni del Direttivo Nazionale Interforze e/o che ledano l'immagine del SIULM, si attiverà l'ufficio dei Probiviri, che provvederà alla valutazione del caso sottoposto e trasmetterà gli atti al Direttivo Nazionale Interforze.



Il Direttivo Nazionale Interforze provvede alla sostituzione di tutti gli appartenenti al SIULM occupanti un posto di responsabilità che si dimettono, decadono o che adottino comportamenti che non siano in linea con le direttive e le decisioni impartite.

I regolamenti di ogni livello sull'organizzazione dei congressi per l'elezione dei delegati, e del funzionamento degli organi statutari dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale di FF.AA e successivamente dal Direttivo Nazionale Interforze.

Il Direttivo Nazionale Interforze si doterà di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

ART. 17 SEGRETARIO GENERALE INTERFORZE

Il Segretario Generale Interforze viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale Interforze. Coordina i lavori della Segreteria Nazionale Interforze e con essa rappresenta l'associazione nei tavoli di contrattazione nazionale per questioni di carattere interforze. Se ritenuto necessario, interviene attraverso un Segretario Generale Nazionale di F.A. appositamente delegato nelle attività istituzionali previste.

La rappresentanza legale del SIULM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale Interforze. Questi, a sua volta, può delegare altra persona, ad operare in nome e per conto del medesimo, con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza sul lavoro.

ART. 18 LA SEGRETERIA NAZIONALE INTERFORZE

La Segreteria Nazionale Interforze è il massimo organo esecutivo sindacale, esegue e dà concreta attuazione agli indirizzi del Segretario Generale Interforze, assicurando la corretta e continuativa gestione del SIULM. Risponde della propria attività al Segretario Generale Interforze, che a sua volta ragguaglia il Direttivo Nazionale Interforze. La Segreteria Nazionale Interforze sarà composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti di ogni FF.AA..

La Segreteria Nazionale Interforze è convocata dal Segretario Generale Interforze o su richiesta dal 50%+1 dei componenti del Direttivo Nazionale Interforze.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà il proprio processo decisionale.

La Segreteria mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali dell'Associazione.

ART. 19 IL COORDINATORE NAZIONALE INTERFORZE

Il Coordinatore Nazionale Interforze del SIULM viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale Interforze con esclusione della F.A. di cui fa parte il Segretario Generale Interforze.



È il garante dell'osservazione dello statuto e dei regolamenti interni ad ogni livello (i quali dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale Interforze), svolge la sua mediazione fra tutti gli organi statutari, su delega del Segretario Generale Interforze rappresenta il SIULM nelle attività istituzionali previste.

Può essere delegato dal Direttivo Nazionale Interforze per la trattazione di tematiche di interesse nazionale con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

ART. 20 TESORIERE E UFFICIO DI TESORERIA

Il Tesoriere è eletto a maggioranza qualificata dei 2/3 dal Direttivo Nazionale Interforze fra gli iscritti al SIULM, individuando una persona di grande fiducia, integrità e competenza nella contabilità e finanza. Può partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale Interforze senza diritto di voto.

Sarà coadiuvato da un Ufficio di Tesoreria, composto da un membro di ogni F.A.. L'Ufficio predispone la relazione esplicativa del bilancio della struttura del SIULM a livello Nazionale, comprendendo le spese effettuate dagli organi decentrati a livello Regionale, Provinciale (se presenti) e di Base. Controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili di tutti gli organi territoriali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche, tutte le segreterie che riceveranno assegnazioni di fondi dovranno tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Tesoriere, del Segretario Nazionale Interforze e del Direttivo Nazionale Interforze.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze dei componenti dell'Ufficio di Tesoreria, il Direttivo Nazionale Interforze provvederà alle sostituzioni.

Tutti gli organi statutari che hanno potere di spesa presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo all'Ufficio di Tesoreria, quest'ultimo riferisce con relazione scritta al Tesoriere e al Direttivo Nazionale Interforze per l'approvazione.

Il Tesoriere e l'Ufficio di tesoreria si doteranno di un apposito regolamento interno, disciplinando responsabilità, doveri e funzioni.

ART. 21 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'AUTONOMIA

L'attività amministrativa del SIULM, ad ogni livello, deve essere svolta nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascun livello organizzativo dispone.

A tutti i livelli organizzativi del SIULM deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità. A tal fine vigono le seguenti norme:

- obbligo di predisposizione annuale, da parte delle Segreterie di ciascun livello aventi autonomia economica, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute da rendicontare al Tesoriere;
- il Direttivo Nazionale Interforze è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tali documenti, composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute, sono predisposti dal Tesoriere e dall'Ufficio di Tesoreria;
- ogni Segreteria avente autonomia economica deve tenere la contabilità a disposizione del Tesoriere e delle Strutture sovraordinate, che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- i bilanci consuntivi e preventivi approvati dovranno essere resi pubblici in ottemperanza all'art. 1480-quater, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66.

Per ciò che attiene infine all'autonomia amministrativa, il SIULM è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma, potrà utilizzare eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, per assolvere i fini associativi, salve diverse disposizioni legislative.

TITOLO IV GIUSTIZIA INTERNA

ART.22 UFFICIO PROBIVIRI

L'ufficio dei Probiviri è l'organo nazionale di giustizia interna al SIULM. È composto da due membri di ogni F.A. e da altrettanti supplenti.

Sono eletti con voto segreto dal Direttivo Nazionale Interforze, su proposta dei Direttivi Nazionali di F.A., a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti in prima istanza, maggioranza assoluta dalla seconda.

I candidati sono scelti tra gli iscritti (o autorità esterne) con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. La carica viene comunicata per iscritto, l'interessato dovrà restituire il documento controfirmato a prova dell'accettazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Direttivo Nazionale Interforze, su proposta del Direttivo Nazionale di F.A. del dimissionario o decadente, provvede alla sostituzione con voto segreto a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti in prima istanza, maggioranza assoluta dalla seconda. Il nuovo componente resterà in carica fino al successivo congresso nazionale.

I componenti dell'Ufficio dei Probiviri sono tenuti al vincolo di riservatezza nella fase istruttoria fino ad indagine conclusa. Tutte le decisioni dell'Ufficio dei Probiviri sono assunte con una maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti. In seguito trasmetteranno le delibere al Direttivo Nazionale Interforze. Sono da evitare e combattere tutti gli interventi tendenti a condizionare l'operato e il giudizio dell'ufficio dei Probiviri, esercitati sia sull'intero sia sui singoli componenti.

L'ufficio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.

Il funzionamento interno dell'ufficio dei Probiviri e le procedure da attuare da parte del predetto Organo di vigilanza e garanzia sono determinati con apposito regolamento interno approvato dal Direttivo Nazionale Interforze.

ART. 23 SANZIONI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia o che risulti lesivo per il SIULM e/o dei suoi iscritti, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- biasimo scritto;
- sospensione dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a;
- destituzione e/o espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, sia per comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto, sia in contrasto con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione, o per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, chiedere l'intervento dell'ufficio dei Probiviri per la valutazione della sanzione applicata.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente rilevanti a danno del SIULM, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

L'Organo di cui all'art. 22 costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SIULM.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari sono determinate con apposito regolamento interno approvato dal Direttivo Nazionale Interforze. La decisione dei Probiviri potrà essere impugnata in seconda istanza innanzi ad una commissione nominata dal Direttivo Nazionale Interforze composta da due membri di ogni F.A..

ART. 24 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ SINDACALI

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali:

- le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati del SIULM, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul portale web dell'APCSM;
- i dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Istrana, li 16/09/2024

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Luigi PESONE

